



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Infrastrutture e Servizi Media*

**DETERMINA N. 10/16/DIS**

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO ALLA  
CONCENTRAZIONE REALIZZATA MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DELLA  
SOCIETÀ UCI ITALIA S.P.A. DA PARTE DELLA SOCIETÀ AMC (UK)  
ACQUISITION LTD.**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito anche *Testo unico*);

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 208, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015, allegato A, recante *“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 342/16/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, del 24 marzo 2016, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la comunicazione del 28 ottobre 2016 (prot. Agcom n. 57114 del 31 ottobre 2016), presentata, dall’avvocato Valerio Mosca dello studio legale Legance, giusta procura speciale conferita dalla società AMC (UK) Acquisition Ltd. (di seguito denominata “AMC UK”), in merito all’operazione di concentrazione relativa all’acquisizione da parte della stessa dell’intero capitale sociale della società UCI Italia S.p.A. (di seguito denominata “UCI Italia”);

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del *Testo unico* è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società acquirente AMC UK risulta essere:

- società a responsabilità limitata di diritto inglese, con sede legale nel Regno Unito, The Great Northern Unit 2, 253 Deansgate, Manchester M3 4EN;
- interamente controllata da AMC Entertainment Holdings Inc., *public company* quotata al New York Stock Exchange, a sua volta controllata indirettamente al 77,8% dalla società di diritto cinese Dalian Wanda Group Co. Ltd. (di seguito “gruppo Dalian Wanda”), la cui proprietà è riconducibile in ultima istanza al proprio presidente (sig. Wang Jianlin) e che controlla a sua volta, tramite la società Infront Sports & Media AG, Infront Italy S.r.l., società operante nel SIC e iscritta al ROC con il n. 15721 in qualità di soggetto operante nell’editoria elettronica e produzione di programmi;
- attiva nel settore cinematografico, direttamente e tramite alcune società controllate, in particolare nella gestione di 386 cinema operanti nel Nord America e 1 cinema a Manchester (Regno Unito) e titolare di una partecipazione del 50% nella società Open Road Films, operante nella distribuzione cinematografica negli Stati Uniti;
- non controllante alcuna società costituita o attiva in Italia;

3. la società acquisita UCI Italia, risulta essere:

- società per azioni con sede legale in Fiumicino (Roma), Viale Donato Bramante, n. 18, c.f. 04342801000;

- controllata, direttamente con l'89,3% del capitale, dalla società United Cinemas International Acquisitions Ltd avente sede legale nel Regno Unito e, indirettamente, da Odeon and UCI Cinemas Holding Ltd. (di seguito "Odeon&UCI), la quale controlla a sua volta un gruppo di società operanti nel settore del cinema e delle proiezioni cinematografiche con la gestione di 242 cinema in Europa e il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società di *private equity* Monterey Capital III Sarl;

- attiva nel settore cinematografico, in particolare nella gestione di 50 cinema in Italia, direttamente e tramite le seguenti società controllate al 100%: UCI Nord Est S.r.l. (c.f. n. 09723631009), UCI Sud S.r.l. (c.f. n. 02902450986), UCI Centro S.r.l. (c.f. 05346750960), UCI Torino S.r.l. (c.f. 07216070966), UCI Recupero e Sviluppo S.p.A. (13234930157), UCI Nord S.r.l. (c.f. 09723631009), UCI Nord Ovest S.r.l. (c.f. 05346480964), UCI Adriatica S.r.l. (c.f. 10977371003), UCI Appennino S.r.l. (c.f. 10977131001), UCI Campi Bisenzio S.p.A. (c.f. 03422630289), UCI Roma Est S.r.l. (c.f. 03453130282);

- controllante al 100% le società: UCI Digital Operations S.r.l. (c.f. 11487791003), che fornisce attrezzature, sistemi e servizi per le proiezioni cinematografiche e International Cinemamedia UCI S.r.l. (c.f. 11675581000), attiva nella fornitura di servizi pubblicitari su schermi cinematografici e nello sfruttamento commerciale delle strutture cinematografiche;

4. l'operazione in esame è disciplinata da uno *Share Purchase Agreement*, sottoscritto in data 12 luglio 2016, attraverso il quale AMC UK ha concordato l'acquisizione dell'intero capitale di Odeon&UCI dalla società Monterey Capital III Sarl. Per effetto dell'operazione, pertanto, Odeon&UCI e le sue controllate, inclusa UCI Italia, sarà controllata indirettamente da AMC Entertainment Holdings Inc., e quindi dal gruppo Dalian Wanda. In base a quanto previsto dallo *Share Purchase Agreement* il completamento dell'operazione è sospensivamente condizionato all'approvazione della Commissione Europea, secondo quanto previsto dal regolamento UE 139/2004;

5. con riferimento al rispetto dei limiti al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, l'operazione in esame non rileva in quanto nessuna delle società coinvolte detiene titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, si rileva che il gruppo acquirente Dalian Wanda nel 2014 non ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC (mentre nel 2015 ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC pari a *OMISSIS*), e la società UCI Italia, anche tramite le sue controllate, nel 2014 ha conseguito ricavi da attività economiche SIC per *OMISSIS*, pari allo *OMISSIS*% della dimensione complessiva del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 (17.137 milioni di euro) – (mentre nel 2015 ha conseguito ricavi SIC pari a *OMISSIS*); pertanto, in considerazione della natura dell'operazione, la cessione in esame non risulta idonea a consentire da parte del gruppo acquirente il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del *Testo unico*, le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del *Testo unico*, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

### **DETERMINA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 25 novembre 2016

**IL DIRETTORE**  
Antonio Provenzano